

21/156/CU07/C17-COV19

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE
DEL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127, RECANTE
“MISURE URGENTI PER ASSICURARE LO SVOLGIMENTO IN
SICUREZZA DEL LAVORO PUBBLICO E PRIVATO MEDIANTE
L’ESTENSIONE DELL’AMBITO APPLICATIVO DELLA
CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E IL RAFFORZAMENTO DEL
SISTEMA DI SCREENING”**

Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 7) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole con la proposta di emendamento e la richiesta di chiarimento di seguito riportate.

Proposta emendativa:

Si chiede di aggiungere, dopo l’articolo 10, il seguente articolo 10-bis:

“Art. 10-bis (Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.”

La clausola proposta è analoga a quella presente nel comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, come anche all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”.

Richiesta di chiarimento:

Le Regioni ritengono utile chiarire l’ambito di applicazione del DL 127/2021, con riferimento ai destinatari della formazione.

L’Art. 3 del DL 127/21 recita, infatti: *“La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa*

o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.”

Per quanto concerne la formazione, la previsione è chiaramente riferita ai frequentanti i tirocini curriculari ed extra curriculari, ponendo in capo ad essi l’obbligo del possesso del cosiddetto green pass nel momento in cui accedono al luogo di lavoro che è anche luogo di svolgimento del tirocinio. L’obbligo non sembrerebbe riguardare invece i discenti/allievi, che accedono alle sedi formative per la fruizione della formazione di parte teorica e/o laboratoriale.” Si chiede al riguardo una conferma di tale interpretazione.

Roma, 7 ottobre 2021